

# TI\_GERICHTE 15.2022.138 vom 2. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2022.138](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.138)

FR: TI\_GERICHTE 15.2022.138 du 2 janvier 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2022.138 del 2 gennaio 2023

## Regeste

Pignoramento dei redditi conseguiti dall'escusso all'estero Tempestività del ricorso contro il pignoramento. Nullità

## Erwägungen

### E. 20

aprile 2020 e 17 novembre 2020, in relazione ai quali sono state dovute essere inoltrate denunce penali in ragione del mancato pagamento delle quote di reddito pignorate. L'UE evidenzia altresì che il legale di RI 1 aveva chiesto informazioni sullo stato della procedura con lettera del 28 luglio 2022. 1.2 Dagli accertamenti svolti dalla Camera si evince che il verbale di pignoramento del 17 novembre 2021 è stato inviato per posta semplice. Per contro la notificazione di pignoramento del 7 ottobre 2021, con cui l'UE ha ingiunto ad RI 1 di versargli fr. 6'300.– mensili, è stata spedita per lettera raccomandata, ch'egli non ha ritirato, sicché è ritornata all'UE il 16 ottobre 2021. La notifica è nondimeno reputata avvenuta alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni stabilita all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (per il rinvio dell'art. 31 LEF in relazione con l'art. 34 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A\_969/2018 del 6 maggio 2019 consid. 2.2.2; DTF 120 III 4; N ordmann/Oneyser in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 8a ad art. 34 LEF), ossia il 15 ottobre 2021, sicché il ricorso del 24 ottobre 2022 è ampiamente tardivo. RI 1 doveva infatti aspettarsi tale notifica (che non riguarda il precetto esecutivo o la comminatoria di fallimento, cui non si applica l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC: sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 3.1.1), dal momento che ha avuto conoscenza perlomeno dei precetti esecutivi n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ai quali ha interposto opposizione. D'altronde, nello scritto 28 luglio 2022 citato dall'UE, l'avvocato di RI 1 ha effettivamente chiesto informazioni sulle esecuzioni n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ promosse da \_\_\_\_\_, le quali fanno parte del gruppo n. 5 per il quale è stato eseguito il pignoramento impugnato. L'UE ritiene quindi a ragione che il ricorrente era informato delle procedure pendenti nei suoi confronti. Egli non ha del resto contestato le osservazioni dell'organo esecutivo. 1.3 Che il ricorrente, a suo dire, non abbia mai svolto in Svizzera un'attività indipendente non osta al pignoramento dei redditi da lui conseguiti all'estero, i crediti contro i suoi clienti essendo infatti reputati localizzati al suo domicilio in Svizzera ( DTF 140 III 514 consid. 3.2; 137 III 627 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1, sentenze della CEF 15.2021.13 del 15 aprile 2021 consid. 2 e 15.2020.63 del 19 ottobre 2020 consid. 3). Il pignoramento impugnato non può quindi considerarsi nullo. Del resto, siccome RI 1 non si è mai degnato di presentarsi per l'esecuzione dei pignoramenti a suo carico, l'UE ha dovuto procedere d'ufficio a stimare i suoi redditi, fondandosi sulle tassazioni fiscali emesse d'ufficio nei suoi confronti, secondo cui nel 2018 e nel 2019 il suo reddito annuo da attività lucrativa era di fr. 90'000.– lordi (e le spese professionali di

fr. 2'500.-), oltre a redditi dalla sostanza immobiliare e mobiliare (titoli e capitali) di fr. 69'000.- annui, di cui l'UE non ha tenuto conto. Egli non risulta aver contestato né le tassazioni fiscali né i pignoramenti precedenti (a favore dei gruppi da n. 2 a 4), e neppure i 27 attestati di carenza di beni emessi tra il 2019 e il 2021 per oltre fr. 500'000.-. La sua censura risulta dunque manifestamente abusiva e come tale va respinta. 2. Stante l'esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo risulta senza oggetto. In siffatte circostanze non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR). 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all' . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.